

CRISI D'IMPRESA

Debiti oltre un anno? E' crisi

Dai sindaci warning in un mese. O scatta la liquidazione

(*Italia Oggi* , 28 settembre 2022 , pag. 29) di Dario Ferrara | 28 SETTEMBRE 2022

Il "rosso" delle aziende si misura in un anno. Cambia la nozione di sofferenza economica con il nuovo codice della crisi d'impresa, entrato in vigore il 15 luglio dopo oltre due anni di rinvii, che sostituisce il fallimento con la liquidazione, introducendo una serie di strumenti di soluzione per salvare il salvabile.

Il Cci distingue l'insolvenza vera dalla mera crisi, che è definita come «l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi», superando l'orizzonte temporale di sei mesi indicato dello stesso "Correttivo", il [decreto legislativo 147/20](#) . E si allinea invece al principio contabile Oic numero 11, secondo cui si ha continuità aziendale in un periodo di almeno un anno.

È proprio il legislatore a specificare i segnali d'allarme della crisi: in primis la soglia dei debiti verso dipendenti e fornitori e il livello di esposizione verso le banche. L'early warning spetta ai sindaci, che devono rilevare nella società la sussistenza degli indici per chiedere la composizione negoziata: sta all'imprenditore rispondere entro trenta giorni, sapendo che l'organo di controllo può chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. È la Cassazione a fare il punto sulla novità normativa con la relazione 87/2022, pubblicata dall'ufficio del massimario sull'attuazione della direttiva Ue Insolvency.

Assetti adeguati. La riforma cambia la prospettiva: diventa un valore tutelato la conservazione dell'impresa in attività, anche eventualmente in capo a un soggetto terzo, mentre la legge fallimentare puntava solo a massimizzare la soddisfazione dei creditori, garantendo la par condicio. Il Cci mette in campo strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale come piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

L'azienda può dirsi in crisi soltanto quando «i flussi di cassa prospettici» non bastano per le obbligazioni previste nell'anno a venire. Scompare il riferimento allo «squilibrio economico-finanziario»: diventano irrilevanti gli scostamenti che l'impresa è in grado di riassorbire entro l'esercizio. Ma viene meno anche il richiamo alle obbligazioni "pianificate": l'impossibilità di adempiere, dunque, si pone pure di fronte a eventi straordinari come pandemia Covid, guerra in Ucraina, impennata dei costi di energia e materie prime.

Non c'è dubbio che per mettersi al riparo l'imprenditore debba predisporre adeguati assetti come budget e piani di tesoreria ad hoc. È evidente che le controversie sulla liquidazione giudiziale saranno tutte giocate sulla distinzione fra stato di crisi e insolvenza, mentre nella composizione assistita bisognerà accertare se l'insolvenza risulta o no reversibile.

Situazioni borderline, Quand'è, allora, che l'impresa è in crisi?

Se ha debiti per retribuzioni, scaduti da un mese, per oltre la metà del monte stipendi o verso fornitori, scaduti da tre mesi, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; se le esposizioni nei confronti delle banche sono scadute da almeno sessanta giorni oppure risulta superato da due mesi il limite degli affidamenti in qualsiasi forma, a patto che costituiscano il 5 per cento del totale; se i ritardi nei pagamenti sono verso creditori pubblici qualificati come Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Ader.

Insomma: la crisi a un anno «guarda più lontano», mentre il Correttivo indicava l'insostenibilità dei debiti in sei mesi. La composizione negoziata è aperta a situazioni borderline di pre-crisi: i sindaci segnalano per iscritto motivando la necessità di ricorrere allo strumento di soluzione e l'imprenditore è autoresponsabilizzato rispetto all'allerta interna prevista in origine.

I segnali d'allarme

- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

- Esposizioni nei confronti degli intermediari finanziari che da più di 60 giorni sono scadute o hanno superato il limite degli affidamenti e rappresentano almeno il 5 per cento del totale

- Esposizioni verso creditori pubblici qualificati: Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Ader

ItaliaOggi

Riproduzione riservata - MySolution in partnership con [Italia Oggi](#).

Gli articoli non possono essere scaricati, né oggetto di modifiche e/o elaborazioni successive, né di utilizzi diversi dalla semplice consultazione

Questo documento fa parte del Focus **CRISI D'IMPRESA**



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Codice destinatario X2PH38J - IBAN IT77L0306901791100000008511